

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN HOSPICE RESIDENZIALE, INTEGRATO E COMPLEMENTARE AL SERVIZIO DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI, EROGATE DALL’ASL DI RIETI AI CITTADINI UTENTI AVENTI DIRITTO (CIG: 64076521B5)

Il giorno 24 del mese di gennaio anno 2017, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L’Azienda Sanitaria Locale Rieti (C.F. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo n. 42 – CAP 02100 - di seguito denominata Azienda Sanitaria contraente - nella persona del Direttore Amministrativo, Dott. MANUEL FESTUCCIA, giusta delega del Direttore Generale, Dott.ssa LAURA FIGORILLI, prot. n. 34178 del 28/06/2016, per la stipula del presente contratto;

E

Il RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESA, costituito dalla mandataria LIFE CURE s.r.l., P.IVA 01140460294, con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico n. 48, e dalla mandante ARCA Soc. Coop.Soc., P.IVA 02597940606, con sede legale in Piedimonte San Germano (FR) , Via Carlo D’Aguanno 11/13, rappresentata dal Dott. Alessandro Crespi nato a [REDACTED], in qualità di Consigliere con poteri della Life Cure, giusto Verbale del Consiglio di Amministrazione del 09.04.2015.

PREMESSO che

- a) con atto deliberativo n. 463/D.G. del 09/06/2015, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 163/06, è stata indetta una procedura di gara per l’affidamento, per la durata di 12 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi, di un servizio di assistenza in hospice residenziale, integrato e complementare al servizio di cure palliative domiciliari erogate dall’ASL di Rieti ai cittadini utenti aventi diritto;
- b) con atto deliberativo n. 1237/DG del 27/10/2016 è stata affidata, alla RTI Life Cure S.r.l. di Monza (MI) (mandataria) + Arca Soc. Coop.

Soc., di Piedimonte San Germano (FR) (mandante) il servizio di cui trattasi e che le Società, con la partecipazione alla gara, hanno accettato tutte le condizioni poste nei documenti di gara;

- c) l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sottoposta alla condizione di sospensiva della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
- d) che sono in corso di acquisizione i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa a norma degli artt.41 e 42 del D. Lgs 163/2006, previsti nel disciplinare di gara;
- e) che è stato prodotto il mandato collettivo di rappresentanza, rogito notarile n. rep. 91985, n. racc. 35611, redatto il 24.11.2016 dal Notaio in Monza Alberto Paleari, agli atti del responsabile del procedimento;
- f) che è stato prodotto la scheda tecnica che riporta i dati e le informazioni della Garanzia fideiussoria n. 46001592215, rilasciata da UniCredit spa – Roma, per la cauzione definitiva pari a € 93.089,60.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto generale

Il servizio di assistenza in Hospice residenziale integrato e complementare al servizio di cure palliative domiciliari erogate dall'ASL di Rieti ai cittadini utenti aventi diritto, comprensivo, pertanto, sia dell'erogazione di prestazioni per n. 10 posti letto in Hospice residenziale e dell'attivazione in assistenza domiciliare per cure palliative per n. 15 pazienti, viene affidato ed accettato al R.T.I. Life Cure s.r.l. – Arca Soc. Coop.Soc., secondo le norme, le condizioni e le modalità scaturenti da tutti gli atti inerenti la procedura di gara ed in particolare:

- dal capitolato speciale di appalto
- dall'offerta tecnica presentata in sede di gara
- dall'offerta economica presentata in sede di gara
- dalla normativa vigente in materia per quanto non espressamente indicato;

ARTICOLO 2 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data 01/02/2017.

Prima della scadenza del contratto l'ASL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'appaltatore la prosecuzione di entrambi o parte dei servizi per un eventuale ulteriore periodo pari ad un ulteriore anno.

L'Appaltatore si impegna, fin da ora, a continuare l'esecuzione dei servizi. L'ASL, in merito alla facoltà di ulteriore affidamento, non contrae nessun obbligo con l'appaltatore, riservando esclusivamente a se stessa il diritto di esercitarne l'attuazione in base a valutazioni di sua esclusiva potestà.

E', inoltre, facoltà dell'ASL, richiedere all'appaltatore una proroga "tecnica" temporanea, per un termine di 180 giorni, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione. L'appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche.

Qualora subentri, nelle more dell'aggiudicazione o nel corso del servizio, una gara regionale riguardante il medesimo oggetto della presente procedura di gara, l'A.S.L. si riserva di recepire il provvedimento adeguando i prezzi a quelli previsti dalla Regione, se più favorevoli, ovvero di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto e prezzi di aggiudicazione

Il corrispettivo complessivo presunto del contratto per la durata annuale ammonta a circa € 930.896,00 (IVA esente), comprensivo di € 436.503,50 per numero 10 pazienti in hospice e di € 494.392,50 per numero 15 pazienti in cure palliative.

Il corrispettivo dovuto al R.T.I. ammonta a:

- per il servizio di assistenza in hospice: € 119,59 - costo giornata di ricovero in hospice
- per il servizio di cure palliative domiciliari: € 90,30 - costo giornata domiciliare di presa in carico

Non è ammessa la revisione dei prezzi per la durata del contratto, pari ad un anno. I prezzi di gara per tale periodo rimarranno fissi ed invariabili.

ARTICOLO 4 - Liquidazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse mensilmente, fine mese, nel rispetto della disposizione regionale di riferimento in particolare per l'accordo pagamenti e la fatturazione elettronica, intestate ed inviate ad ASL Rieti – Via del Terminillo n. 42 – 02100 Rieti.

L'appaltatore dovrà indicare nella fattura gli estremi dell'ordine di riferimento del servizio ed riportare analiticamente gli accessi domiciliari e le prestazioni professionali erogate presso l'hospice ed effettuati nel mese di riferimento, con indicazione dei pazienti nonché del relativo onere totale.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato secondo la tempistica prevista dalla vigente normativa solo dopo la validazione, da parte del Responsabile Aziendale

Hospice, sulle prestazioni in esse riportate.

La liquidazione è inoltre subordinata alla regolarità del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, etc., approvate con DCA n. U00308 del 03/07/2015 pubblicato sul BUR Lazio n. 57 del 16/07/2015.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato con la tempistica prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali, ferme restando le verifiche di cui al presente articolo.

Nel caso di contestazione per inadempimento o irregolarità nell'erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel contratto, i termini di pagamento restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza, ricadendo lo stesso nella categoria dei servizi pubblici essenziali.

ARTICOLO 5 - La tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'appaltatore deve riportare il codice CIG, assegnato alla presente commessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'appaltatore deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

ARTICOLO 6 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente contratto l'ASL di Rieti nomina la Dott.ssa Ornella Serva in qualità di Responsabile del Procedimento e la Dr.ssa Anna Ceribelli quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal "*Regolamento Aziendale sulle funzioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto in materia di appalti pubblici di beni e servizi*", approvato da questa ASL con atto deliberativo n. 870/DG del 30.12.2014, e dalla normativa vigente.

ARTICOLO 7 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'A.S.L. Rieti è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

L'Appaltatore risponde pienamente per danni procurati ai locali, a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Il personale, i mezzi e quanto utilizzato nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto deve essere coperto da adeguata tutela assicurativa.

Per quanto sopra, l'Appaltatore medesimo esonera l'Azienda appaltante da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire proposta contro di essa.

ARTICOLO 8 - Obblighi relativi al personale

Tutto il personale addetto al servizio appaltato deve essere sotto l'esclusiva responsabilità dell'appaltatore, il quale ne risponde sia nei confronti dell'A.S.L. Rieti che di terzi.

Per l'esecuzione del servizio, l'appaltatore deve:

- impiegare personale idoneo in possesso delle specifiche qualifiche professionali e fisicamente valido; non può in nessun caso utilizzare personale sprovvisto dei titoli e dei requisiti previsti per il profilo professionale richiesto

- fornire all'ASL, l'elenco del personale che sarà utilizzato nell'espletamento del servizio, compresi gli eventuali soci lavoratori delle cooperative nonché mantenere aggiornato tale elenco, comunicando preventivamente ogni modifica dello stesso; all'elenco deve essere allegato curriculum formativo-professionale e certificato di iscrizione all'albo di ogni operatore
- impegnarsi a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive a fronte di eventi straordinari e imprevedibili, al fine di assolvere agli impegni assunti
- impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia d'assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche
- essere in regola con le norme di igiene e sanità e predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa
- avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; in particolare tutti gli obblighi previsti dagli articoli 63 e 64 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 63 del D. lgs. n. 230/1995 e s.m.i. sono a carico dell'Appaltatore; inoltre l'Appaltatore assume gli obblighi di formazione ai sensi dell'art. 37 D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguardo al proprio personale impiegato nelle attività di cui al presente appalto, in particolare per le 16 ore previste dall'Accordo Stato-Regioni del gennaio 2012 e assume l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle specifiche mansioni ricoperte; resta in capo all'Appaltatore l'attività di sorveglianza sanitaria per il giudizio di idoneità da formularsi prima dell'inizio delle attività anche sulla base della valutazione del rischio predisposta dall'ASL
- applicare nei confronti dei lavoratori e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto di categoria, dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione e vincola l'appaltatore anche nel caso in cui non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura dell'attività, dalla struttura o dimensione e da ogni altra qualificazione

giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Il personale dell'appaltatore deve essere destinato in maniera fissa ai singoli servizi, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza delle esigenze e della specificità dei casi trattati. E' pertanto richiesta all'appaltatore la continuità nell'utilizzo del personale in favore degli stessi utenti, al fine di favorire una più completa realizzazione del piano di intervento predisposto all'inizio del servizio.

Il numero delle unità previste deve tener conto delle esigenze di turnazione, per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori.

L'Appaltatore e tutto il suo personale devono tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso e mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze concernenti i pazienti, l'organizzazione e l'andamento dell'A.S.L. Rieti dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

In particolare l'impresa deve curare che il proprio personale:

- tenga un comportamento consono all'immagine ed alla funzione dell'Azienda;
- tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza;
- indossi la divisa e porti ben visibile il cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- segnali subito agli organi competenti dell'A.S.L. Rieti le anomalie rilevate durante l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'A.S.L. Rieti si riserva inoltre il diritto di richiedere all'appaltatore, per comprovati motivi, di sostituire il personale ritenuto inadatto al servizio; in tal caso, deve provvedere alla relativa sostituzione con altro personale, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta d'ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

ARTICOLO 9 - Controlli e Verifiche

E' facoltà dell'ASL procedere a verifiche circa la corrispondenza tra quanto offerto dall'appaltatore in sede di gara e quanto prestato in fase di esecuzione del contratto con particolare riferimento a:

- 1) la conformità alle prescrizioni del capitolato e a quanto offerto e valutato nell'offerta tecnica;
- 2) l'idoneità ed adeguatezza dei programmi di formazione del personale;

3) le modalità organizzative di fornitura del servizio;

4) la regolarità rispetto agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale addetto.

L'appaltatore, nell'esecuzione di ogni tipo di prestazione, deve attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal contratto stipulato, da quanto stabilito dal capitolato d'appalto, nonché alla propria offerta.

La verifica circa la corrispondenza tra le norme contenute nel presente contratto, nel capitolato ed i servizi prestati dall'appaltatore, è di pertinenza del Responsabile del procedimento dell'ASL di cui al precedente e/o di suo funzionario a ciò delegato o del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il personale dell'ASL verificherà la tempestività ed il corretto svolgimento delle prestazioni, nonché la qualità delle stesse, verificherà altresì la presenza degli addetti all'appalto, riscontrando il rispetto degli orari di servizio comunicati dall'appaltatore. A tal scopo l'appaltatore dovrà fornire immediatamente le informazioni richieste, rendendo disponibile il registro delle presenze o gli altri strumenti di rilevazione.

Le verifiche potranno avvenire in maniera programmata o in base alle specifiche necessità da parte della struttura aziendale deputata.

Le verifiche programmate potranno essere effettuate in contraddittorio con il Responsabile del servizio o persona da lui delegata previo avviso di due giorni. L'ASL si riserva, per le verifiche non programmate, la possibilità di effettuare sopralluoghi senza alcun preavviso.

In entrambi i casi le non conformità dovranno essere documentate.

Il personale dell'appaltatore non deve in nessun caso interferire sulle procedure di controllo degli incaricati dall'ASL.

Resta comunque nella facoltà dell'Azienda USL di richiedere in qualsiasi momento informazioni sullo svolgimento dei servizi, anche con riferimento all'efficienza della gestione attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 10 - Penali

L'ASL di Rieti, si riserva di applicare penali nelle seguenti ipotesi:

1. presenza giornaliera in servizio degli operatori non conforme, per profili professionali e/o consistenza numerica, a quella dell'offerta: € 1.000,00 per ciascun giorno di inadempienza.
2. non corretta utilizzazione dei beni affidati: nella misura del costo di riparazione o sostituzione

3. comportamento scorretto o gravi azioni in danno della dignità personale dei pazienti da parte degli operatori addetti al servizio: € 3.000,00 per evento
4. negligenza degli operatori nell'esecuzione delle prestazioni: € 500,00 per episodio
5. violazioni o modifiche di procedure definite dal Responsabile della struttura hospice: € 1.000,00 per episodio
6. ritardo nell'attivazione di ogni piano individuale di assistenza: € 150,00 al giorno;
7. mancata attivazione o interruzione di ogni piano individuale: € 300,00/die per i giorni di durata o eventuale giorni residui del piano di assistenza.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle suddette penali verranno contestati per iscritto dall'ASL all'Appaltatore, il quale dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione; qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'ASL, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle dette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'ASL intenda eventualmente intraprendere. Rimane in ogni caso riservato all'ASL il diritto di pretendere il risarcimento del maggior danno subito.

L'ASL di Rieti, in ogni caso, si riserva, dopo la seconda contestazione formale nei confronti dell'appaltatore, di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni

ARTICOLO 11 - Risoluzione del contratto

L'ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione oggetto del presente affidamento non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato. Detta risoluzione avverrà, previa comunicazione scritta all'appaltatore, tramite lettera raccomandata A.R, nei seguenti casi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da

parte dell'ASL di Rieti

- personale non in regola con le disposizioni del presente capitolato e con le disposizioni vigenti in materia
- violazione norme sul subappalto o cessione totale o parziale delle prestazioni oggetto del contratto in violazione alle vigenti disposizioni di legge o del presente contratto
- sospensione o abbandono del servizio
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore
- incapacità nell'espletamento del servizio, con ripercussioni sull'esatto adempimento dello stesso
- frode o negligenza nell'espletamento del servizio
- inadempienza del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori
- inadempienza della normativa di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e, più in generale, alle norme e leggi sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, vigenti al momento dell'erogazione dei servizi.

Il contratto si intende, altresì, automaticamente risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora, in base alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, le transazioni di cui al presente affidamento siano eseguite senza bonifico bancario o postale e senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

In caso di ogni altro inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali o di inesatto adempimento, l'ASL Rieti avrà la facoltà di intimare allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 7 – mediante lettera raccomandata a.r. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 3 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all'appaltatore. Le maggiori spese sostenute dall'ASL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate, pertanto, all'appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'ASL, il diritto al risarcimento del danno. E' fatto salvo, in

ogni caso, il diritto di far valere, da parte dell'ASL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore del servizio.

ARTICOLO 12 – Recesso

L'A.S.L. può, recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche nel caso in cui fosse già stato dato inizio all'esecuzione dello stesso. In caso di recesso durante l'esecuzione del contratto, l'Amministrazione è tenuta a pagare all'appaltatore le spese sostenute ed il corrispettivo per il servizio fino a quel momento regolarmente eseguito.

Qualora per la stessa materia oggetto del contratto vengano poste in essere procedure di gara a livello regionale e/o nazionale e/o nel caso di trasformazioni o mutate esigenze tecnico- organizzative – finanziarie nei servizi dell'Azienda, l'ASL di RIETI si riserva la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal contratto con preavviso di mesi tre, previo pagamento dei servizi già effettuati.

ARTICOLO 13 – Spese contrattuali

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo saranno integralmente poste a carico della Società fornitrice.

In caso d'uso, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico della Società Fornitrice. Ai soli fini della eventuale registrazione saranno omessi gli atti/documenti allegati.

ARTICOLO 14 - Clausola Anti Pantouflage

Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 15 – Adempimenti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, reso disponibile sul sito internet aziendale, e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine l'appaltatore si impegna a trasmettere e a mettere a disposizione il

richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'ASL, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Appaltatore assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'ASL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 - Controversie

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

I documenti di seguito elencati, agli atti del Responsabile del procedimento, pur se non materialmente allegati, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto:

- A) capitolato speciale di gara
- B) relazione tecnica R.T.I. Life Cure /Arca
- C) offerta economica R.T.I. Life Cure /Arca

La presente scrittura, redatta in triplice copia, previa lettura e conferma viene sottoscritta dalle parti.

Rieti, li 24/01/2017

A.S.L. Rieti

Direttore Amministrativo

Manuel Festuccia

R.T.I. Life Cure s.r.l. – Arca Soc. Coop.

Consigliere con poteri

Dott. Alessandro Crespi

Il sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: articolo 1 - oggetto generale; articolo 2 - durata del contratto; articolo 3 - corrispettivo dell'accordo quadro; articolo 4 -

liquidazione e pagamenti; articolo 5 - la tracciabilità dei flussi finanziari; articolo 6 – responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione; articolo 7: Risarcimento danni ed esonero da responsabilità; articolo 8: Obblighi relativi al personale; articolo 9: Controlli e Verifiche; articolo 10 – Penali; articolo 11 - Risoluzione del contratto, articolo 10- penali; articolo 11 - risoluzione del contratto; articolo 12 – recesso; articolo 13 – spese contrattuali; articolo 14 - clausola anti pantouflage; articolo 15 – adempimenti ai sensi del d.p.r. n. 62/2013; articolo 16 – controversie.

R.T.I. Life Cure s.r.l. – Arca Soc. Coop.

Dott. Alessandro Crespi

Consigliere con poteri